



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 438 del 10/04/2025

“Comitati etici clinici in Regione Campania”

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE del //

Al Presidente Consiglio della Regione Campania
On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale
Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

“Comitati etici clinici in Regione Campania”

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Proposta di Legge

COMITATI ETICI CLINICI IN REGIONE CAMPANIA

Articolo 1 - Istituzione dei Comitati Etici Clinici (CEC)

1. La Regione promuove l'istituzione di Comitati Etici Clinici (CEC) presso le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, al fine di fornire supporto nella gestione dei dilemmi etici emergenti nella pratica clinica.
2. I CEC non si sostituiscono ai comitati clinici già esistenti, ma rappresentano un organo di supporto volto a garantire un'adeguata riflessione etica sulle scelte assistenziali e terapeutiche.
3. L'istituzione e il funzionamento dei CEC sono ispirati ai principi della Legge 219/2017, con particolare riferimento alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) e alla pianificazione condivisa delle cure.

Articolo 2 - Composizione dei Comitati Etici Clinici

1. I CEC sono composti da:
 - a) un anestesista rianimatore;
 - b) un esperto in diritto, preferibilmente con competenze in bioetica o diritto sanitario (es. professori universitari);
 - c) un infermiere esperto in Health Technology Assessment (HTA) ed un infermiere con comprovata esperienza clinica in oncologia o terapia intensiva;
 - d) un chirurgo;
 - e) un pediatra;
 - f) un oncologo;
 - g) un neurologo;
 - h) un medico legale;
 - i) un assistente sociale;
 - l) un rappresentante delle associazioni di volontariato più rappresentative;



Consiglio Regionale della Campania

- m) un giornalista esperto in comunicazione scientifica.
2. Le modalità di nomina e funzionamento dei CEC sono definite dalle singole ASL, Aziende Ospedaliere ed Enti Sanitari, nel rispetto delle linee guida regionali.

Articolo 3 - Funzioni dei Comitati Etici Clinici

1. I CEC svolgono funzioni consultive e di supporto ai professionisti sanitari nelle scelte cliniche con rilevanza etica, con particolare riferimento a:
- a) decisioni sul fine vita;
 - b) applicazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT);
 - c) gestione di situazioni cliniche complesse con implicazioni bioetiche (avvalendosi, ove ritenuto necessario, della consulenza gratuita di esperti esterni in considerazione dello specifico caso clinico da esaminare);
 - d) promozione della cultura etica nelle strutture sanitarie, attraverso formazione e sensibilizzazione.

Articolo 4 – Disposizione finanziaria

1. L'istituzione e il funzionamento dei CEC non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Le strutture sanitarie provvedono all'operatività dei CEC mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali già disponibili.

Articolo 5 - Disposizioni finali

1. La Giunta Regionale adotta linee guida per l'attuazione della presente legge, definendo criteri omogenei per la costituzione e il funzionamento dei CEC.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.